

EDILIZIA - ARTIGIANATO**BERGAMO Accordo provinciale di lavoro 23/04/2008
per linee di indirizzo sull'apprendistato professionalizzante - Comparto artigiano****Verbale di stipula**

Addì, 23 aprile 2008

tra

Confartigianato Bergamo

Federazione artigiani CNA

LIA-CLAAI

e

CGIL provinciale

CISL provinciale

UIL provinciale

Premesso:

- il dettato del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 49;
- le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40 e 15 luglio 2005, n. 30;
- la consolidata esperienza contrattuale sia regionale sia territoriale che ha determinato nel tempo la nascita di Enti bilaterali regionali e provinciali quali l'Elba (Ente lombardo bilaterale artigiano), l'Eba Bergamo, la Edilcassa artigiana di Bergamo, il Comitato paritetico territoriale artigiano, l'Opta;
- il dettato dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano il contratto di apprendistato professionalizzante;
- l'accordo-quadro per la definizione di linee-guida in tema di contratti di apprendistato professionalizzante per la regione Lombardia firmato dalle Organizzazioni artigiane regionali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 ottobre 2005;

Considerato che:

- 1) il contatto di apprendistato professionalizzante ex art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, in quanto istituto contrattuale a carattere formativo per l'inserimento lavorativo e funzionale alla permanenza stabile e qualificata dei giovani nel mondo del lavoro, è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali durante il rapporto di lavoro;
- 2) la normativa legislativa ha previsto un monte ore di formazione formale che può essere realizzata all'interno o all'esterno dell'impresa o in modalità integrata (in parte interna, in parte esterna all'impresa), di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale;
- 3) la formazione può essere effettuata, in tutto o anche in parte, attraverso strutture accreditate, o all'interno dell'impresa ove questa disponga di capacità) formativa come più avanti specificato, secondo percorsi strutturati di formazione "on the job", in affiancamento, aula, formazione a distanza mediante strumenti di "e-learning", seminari, esercitazioni di gruppo, ecc.;
- 4) il processo di costante crescita del numero di contratti di apprendistato professionalizzante in provincia di Bergamo evidenzia la rilevanza di questo istituto che presenta numeri estremamente elevati sia in termini di assunti sia in termini di anni formativi tali da rendere difficoltosa una risposta appropriata da parte delle strutture formative provinciali;

Le parti convengono le seguenti linee di indirizzo:

- fermo restando il ruolo prioritario di coordinamento dell'Eba Bergamo, le 120 ore medie annue di formazione formale previste dalla normativa legislativa, le parti nel rispetto ed a integrazione del dettato legislativo e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato rinnovati o da rinnovare, concordano le seguenti linee di indirizzo per lo svolgimento dell'attività formativa per le imprese artigiane della provincia di Bergamo da svilupparsi mediante una formazione mista (interna ed esterna) integrata da apporti esterni all'impresa;

- tale formazione può essere attuata nel caso in cui l'impresa, pur essendo in possesso della capacità formativa formale, secondo requisiti e criteri individuati nei punti successivi, ritenga necessario integrare tale capacità attraverso il sostegno di capacità formative formali esterne all'azienda con particolare riferimento sia alle capacità trasversali di base (42 ore) che alle competenze tecnico-professionali (formazione professionalizzante);

- la formazione a carattere trasversale ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti, mentre quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualifica professionale da conseguire;

- la formazione trasversale, conformemente al D.M. 20 maggio 1999 è articolata in:

1) competenze relazionali;

2) competenze in materia di organizzazione ed economia;

3) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;

4) competenze in materia di sicurezza sul lavoro;

-- nell'ambito del monte ore medie annue di formazione formale saranno erogate 16 ore di formazione professionalizzante mediante momenti corsuali e seminariali;

- possono erogare formazione formale i soggetti qui di seguito indicati:

- Organismi di formazione accreditati, nell'ambito della formazione continua presso la regione Lombardia;

- aziende che possiedono una capacità formativa interna individuata attraverso la disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare e la presenza della figura del tutor con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;

- le imprese che svolgono interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne accreditate.

I soggetti sopra indicati si impegnano a presentare la documentazione dell'attività formativa interna, al termine di ogni annualità alla Commissione bilaterale provinciale per l'apprendistato;

- la capacità formativa formale dell'impresa dovrà essere documentata attraverso dichiarazione di responsabilità - dei requisiti e impegni su indicati - da allegare al piano formativo individuale;

- le imprese che decidono di erogare la formazione formale secondo la modalità della formazione mista (formazione interna integrata da apporti esterni all'impresa) dovranno indicare, nel piano individuale di dettaglio, la struttura formativa accreditata presso la regione Lombardia che erogherà l'attività formativa delle ore trasversali di base (42 ore) e 16 ore di formazione professionalizzante in forma teorica/pratica;

- viene costituita presso l'Ente bilaterale Eba Bergamo, che ne curerà la segreteria operativa, la Commissione bilaterale provinciale per l'apprendistato composta in modo paritetico dalle parti firmatarie il presente accordo e composta da 6 componenti di cui 3 delle OO.AA. e 3 delle OO.SS. dei lavoratori;

- i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere preventivamente il piano formativo individuale, il piano individuale di dettaglio, la dichiarazione della capacità formativa dell'azienda alla Commissione bilaterale costituita presso l'Eba Bergamo la quale validerà il piano formativo dell'impresa, con particolare riferimento al profilo formativo e alla capacità formativa, ed attuerà, mediante l'istituzione della figura dei tutor formativi esterni, momenti di controllo sulla formazione interna effettuata;

- ove la Commissione non si esprima nel termine dei 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'azienda, questa si intenderà accolta e il datore di lavoro provvederà ad inviare copia del modello dell'assunzione effettuata alla Commissione bilaterale su indicata;

- qualora, invece, la Commissione, nel termine indicato al comma che precede, ritenga la capacità formativa non conforme alle linee di indirizzo sopra riportate, potrà emanare una richiesta scritta di adeguamento che, se non adempiuta entro 60 giorni dalla ricezione, comporterà il mancato riconoscimento della capacità formativa dichiarata e la variazione del piano formativo, a decorrere da tale data, in formazione esterna;

- la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà risultare nel libretto formativo individuale in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato;

- non rientrano nelle presenti linee di indirizzo le imprese edili ed affini poiché già regolamentate da apposito accordo sindacale siglato tra le Organizzazioni artigiane firmatarie il presente accordo e le Organizzazioni sindacali categoriali dei lavoratori mentre rientrano e rientreranno tutte le altre imprese che applicano i contratti collettivi dell'artigianato che hanno recepito la normativa dell'apprendistato professionalizzante, oltre alle imprese artigiane e non che applicano contratti collettivi di lavoro non artigiani purché iscritte alle Organizzazioni imprenditoriali su richiamate.

Le parti, nel caso di eventuali interventi regolatori della regione Lombardia o della contrattazione collettiva in tema di apprendistato professionalizzante e di profili formativi, si incontreranno per le eventuali valutazioni del caso:

- la Commissione bilaterale per l'apprendistato fornirà al competente servizio presso l'Assessorato lavoro, formazione e istruzione della provincia di Bergamo un rapporto annuale relativo all'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante e relativa formazione;

- il presente accordo verrà trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro di Bergamo e all'Assessorato lavoro, formazione, istruzione della provincia di Bergamo per l'opportuna presa d'atto.

